

## **Supermercati Pam, Gruppo Pam, Superal T, Ca.Di., cessione ramo d'azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 18/05/1998**

### **VERBALE DI ACCORDO**

In data 18 maggio 1998, presso la sede Confcommercio in Roma si sono incontrati:

per gruppo PAM s.p.a. e Supermercati PAM s.p.a. i sigg.ri: Vittorio Massagrande, Paolo Zanucco, Manuel Cordioli, Antonio Del Nero e Antonio Maguolo

per FILCAMS CGIL Nazionale i sigg.ri: Luigi Coppini e Piero Marconi

per FISASCAT CISL Nazionale i sigg.ri: Luciana Cirillo e Antonio Michelagnoli

per UILTUCS UIL i sigg.ri: Pierluigi Paolini e Michele Malerba

oltre a una numerosa delegazione delle strutture territoriali FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS nonché delle rappresentanze sindacali di supermercati, depositi e uffici Supermercati PAM e Gruppo PAM.

#### **PREMESSO CHE**

1) le parti hanno attivato la procedura prevista dall'art. 47 legge 428/1990 relativo al conferimento delle società della Società SUPERAL T alle aziende Supermercati PAM e GRUPPO PAM

2) tali aziende intendono mantenere e confermare il corretto e sperimentato sistema di relazioni sindacali

#### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

1. SUPERMERCATI PAM S.p.a. ribadisce essere suo interesse operare un rilancio commerciale della rete di vendita della società conferita, consolidandola sul mercato e consentendo con il assorbimento di eventuali situazioni di criticità

2. Fermo restando il mantenimento a favore del personale conferito ex art. 47 legge 428/90 da SUPERAL T S.r.l. in Supermercati PAM e gruppo PAM dei trattamenti economici/normativi in essere precedentemente al conferimento, (provenienti da accordo Superal), le parti hanno convenuto che tali trattamenti saranno mantenuti fino alla stipula dei nuovi accordi integrativi aziendali Supermercati PAM S.p.a. e Gruppo PAM S.p.a., atteso che, le parti convengono di stipulare i nuovi C.I.A. GRUPPO PAM-SUPERMERCATI PAM che consentano una omogeneizzazione dei diversi trattamenti collettivi ed individuali in atto. Le parti convengono di istituire una commissione bilaterale con il compito di analizzare le diverse situazioni in essere al fine di agevolare il confronto per la stipula dei C.I.A. Il primo incontro della Commissione sarà effettuato nel prossimo mese di giugno. Le parti, inoltre, si incontreranno nel corso del mese di settembre per verificare le problematiche eventualmente insorte.

3. Le parti hanno attentamente analizzato gli effetti dell'integrazione delle attività svolte nella sede Superal T con quelle della sede PAM di Spinea; a conclusione di tale analisi, la azienda conferma il mantenimento di attività di carattere amministrativo/contabile presso gli uffici di Prato. Il personale che, per effetto della sopravvissuta integrazione, non verrà confermata la propria sede operativa a Prato (Via T. Fiorentina), sarà ricollocato nell'ambito di punti vendita, uffici di area o volontariamente alla sede di Spinea, alle condizioni e come illustrato nel corso dei lavori della Commissione tecnica istituita. La azienda e le OOSS considerano altresì possibile, al fine della soluzione dei problemi di ricollocazione, l'utilizzo dello strumento degli esodi incentivati e della collocazione in mobilità prevista dalla legge 223/1991.

4. La azienda ha confermato di aver avviato il processo di riorganizzazione delle strutture logistiche aziendali e in tale ambito, per effetto della disdetta da parte di PLUS Italia s.r.l. dei contratti di somministrazione e fornitura merci in essere con la Gruppo PAM, ha attivato la procedura ex art. 47 legge 428/90 per la cessione alla stessa PLUS Italia dei magazzini/depositi di Gubbio, Pistoia, Magliano e Montale/Garibaldi. Nel corso della procedura la azienda (Gruppo PAM s.p.a.) affronterà le problematiche di natura occupazionale connesse con la dichiarata necessità di chiusura del MACEP di Prato, al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

5. Per quanto attiene CA.DI. s.r.l., si specifica che la azienda mantiene la propria ragione sociale, non essendo stata interessata da cessione ma essendo intervenuto unicamente un mutamento nella compagine sociale. È pertanto inefficace la comunicazione ex art. 47 legge 428/1990 del 13 gennaio 1998.

6. Il presente accordo chiude la procedura ex art. 47 legge 428/1990 attivata da SUPERMERCATI PAM

S.P.A., GRUPPO PAM S.P.A., SUPERAL T S.R.L., CA.DI. S.R.L, con raccomandate 13 gennaio 1998.